

ALLEGATO A

Procedura per la definizione delle
modalità operative per la verifica del
green pass

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 2 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	



Via Palermo 86/a - Perugia (PG)

Procedura per la definizione delle modalità operative per la verifica del green pass

02		
01	11/02/2022	Revisione per adeguamento normativo
00	13/10/2021	Prima Emissione
Rev.	Data	Descrizione

Il Direttore di ARPAL

Il R.S.P.P. interno

.....*F.to*.....
(*Avv. Paola Nicastro*)

.....*F.to*.....
(*Sig. Graziano Fedeli*)

Il Medico Competente

.....*F.to*.....
(*Dr.ssa Diana Serena*)

Per la consultazione:

Il R.L.S.	Andrea Vagnetti	Data: .../.../.....	Firma:
Il R.L.S.	Serenella Barbarossa	Data: .../.../.....	Firma:
Il R.L.S.	Marco Galinella	Data: .../.../.....	Firma:

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 3 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

SOMMARIO

1.	SCOPO	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	4
3.	APPLICABILITÀ	4
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	6
5.	RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO	6
6.	MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS	6
7.	RINTRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE	7

ALLEGATI

Allegato I	Informativa ai lavoratori
Allegato II	Informativa ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro
Allegato III	Delega dei soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19
Allegato IV	Istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 4 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass e super green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La presente procedura costituisce appendice al Protocollo di Sicurezza anti-contagio elaborato dall'Ente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5;

Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1;

Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229;

Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221;

Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172;

Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127;

D.P.C.M. 17 giugno 2021;

Legge 17 giugno 2021 n° 87

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" siglato il 3 aprile 2020 tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e Cgil, Cisl e Uil.

Circolari ministeriali per la Pubblica Amministrazione.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e le parti sociali e successivamente aggiornato in data 6 aprile 2021.

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Linea guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021.

3. APPLICABILITÀ

La revisione della presente procedura si applica, nel periodo dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, salvo successive e/o diverse disposizioni emanate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, in ambito lavorativo, per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di chiunque svolge un'attività lavorativa in questa pubblica amministrazione, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 5 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

La presente procedura si applica, nel periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, in ambito lavorativo, per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore pubblico o privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Si applica oltre che al personale dipendente della pubblica amministrazione, a qualunque altro soggetto – ivi inclusi i visitatori (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti alla presente procedura pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

La presente procedura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai sensi del DL 7 gennaio 2022 n. 1 per i dipendenti over 50 a far data dal 15/02/2022 non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro in assenza di GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste nel Protocollo di sicurezza anti-contagio vigente, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 9 novies del DL 204/2021 n. 52 come modificato da DL 21/09/2021 n. 127 (articolo 3 bis) 1, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 6 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Certificazioni verdi Covid-19: certificazioni digitali e stampabili (cartacee), che contengono un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Green pass base: si intende la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

5. RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

La presente procedura deve essere applicata dal Datore di Lavoro e dai soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

La verifica dell'applicazione della procedura è di competenza del Datore di Lavoro, dei dirigenti competenti e dei soggetti incaricati delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19.

L'aggiornamento della presente procedura è di competenza del Datore di Lavoro.

6. MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

Il Datore di Lavoro ai fini della verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass – super green pass) ha definito le seguenti modalità operative:

- Attribuzione delle verifiche al Direttore, ai dirigenti competenti per il personale assegnato alla Direzione o al Servizio;
- Individuazione, da parte del Direttore/dirigente, dei soggetti incaricati delle attività di verifica e di accertamento delle eventuali violazioni relative al possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass – super green pass) con atto formale di

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 7 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

delega. La delega di predetta funzione è attribuita ai Responsabili di sezione e, per le sedi di lavoro in cui non è fisicamente presente tale figura, al funzionario più alto in grado e, a parità, al dipendente più anziano (si veda allegato III);

- utilizzo di idonei dispositivi elettronici: telefono smartphone e/o tablet su cui è installata l'applicazione mobile APP VERIFICA C19 per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass – super green pass);
- informazione dei soggetti incaricati sulle istruzioni per l'esercizio dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass – super green pass) secondo quanto indicato all'allegato IV della presente procedura;
- informazione dei lavoratori sulle disposizioni previste nel decreto del Governo in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass – super green pass) in ambito lavorativo, secondo quanto indicato all'allegato I della presente procedura;
- informazione sull'obbligo del green pass per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, mediante informativa affissa all'ingresso (allegato II della presente procedura);
- controllo, da parte del Datore di Lavoro e/o dei soggetti incaricati, delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass – super green pass), ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, o attraverso controlli a campione effettuati, con cadenza giornaliera, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio.

In osservanza alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dall'art. 9-quinquies comma 6 (comunicazione del lavoratore di mancato possesso della certificazione verde).

7. RINTRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

L'originale della presente procedura sarà conservata dal Datore di Lavoro, presso la sede dell'Ente.

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 8 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

ALLEGATO I

Informativa ai lavoratori

Nel periodo dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, salvo successive e/o diverse disposizioni emanate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa, nel settore pubblico o privato, sarà fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, **di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass o il green pass rafforzato per gli over 50.**

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Ai sensi dei commi 8 e 9 del D.L. 21 Settembre 2021 n. 127, l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi in materia di impiego di certificazioni verdi Covid-19, è punito con

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 9 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Ai sensi dell'art. 9 novies del DL 204/2021 n. 52 come modificato da DL 21/09/2021 n. 127 (articolo 3 bis) 1, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Luogo, Perugia Data.....

Il Datore di Lavoro

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 10 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

ALLEGATO II

Informativa ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro.

MISURE DI ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato

**L'accesso nei luoghi di lavoro è consentito solo a chi è
in possesso del GREEN PASS**

*Secondo quanto previsto dai Decreti Legge 21 settembre 2021 n° 127 e
7 gennaio 2022, n. 1*

GREEN PASS



Si ringrazia per la collaborazione
ARPAL Umbria

Il Green Pass non è richiesto ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 11 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

ALLEGATO III

Delega ai soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

Oggetto: Delega al/i soggetto/i incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte del Datore di Lavoro.

Il sottoscritto in qualità di Coordinatore/Dirigente del Servizio

- visto il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5;
- visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1;
- visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229;
- visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221;
- visto il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172;
- visto il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- vista la linea guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;
- visto il D.P.C.M. 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
- vista la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 e l'allegato Manuale d'uso per i verificatori (App Verifica C19);
- vista e considerata l'esigenza del Datore di Lavoro di conformarsi pienamente alle disposizioni di legge nonché quella di ottenere una migliore organizzazione dell'Ente, mediante l'individuazione di uno o più soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
- visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, art. 19 – Obbligo del preposto.

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 12 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

DELEGA

a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 e di accertamento delle eventuali violazioni i seguenti soggetti:

Nome e cognome	Servizio	Sezione	Sede di lavoro oggetto di controllo

Relativamente al personale assegnato al Servizio Sezione ,
nonché al seguente personale:

Nome e cognome	Servizio	Sezione	Sede di lavoro oggetto di controllo

Inoltre, il controllo si estende a qualunque altro soggetto – ivi inclusi i visitatori (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

A tal fine le attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 dovranno essere effettuate dal/i soggetto/i individuato/i secondo le istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica allegate alla presente delega che costituiscono parte integrante della stessa nonché informazione sulle modalità di svolgimento della verifica.

Luogo.....data.....

Il Direttore/Dirigente

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 13 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

ACCETTAZIONE DELLA DELEGA (solo per i non titolari di sezione)

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di accettare liberamente la delega a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

Nome e Cognome

Firma

.....

.....

.....

ALLEGATO: ISTRUZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il presente atto di delega rimane agli atti presso la sede dell'Ente e potrà essere consultato ogni qualvolta ne sia effettuata specifica richiesta nei limiti previsti dalla normativa vigente; lo stesso si compone di due fogli di cui due facciate dattiloscritte e un allegato.

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 14 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

ALLEGATO IV

Istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19

CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 EMESSE DALLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC


ISTRUZIONI

- Effettuare il controllo delle certificazioni verdi Covid-19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile APP VERIFICA C19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I controlli possono essere effettuati senza la necessità di avere una connessione internet (offline).


L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

MODALITÀ DI VERIFICA

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprire l'applicazione APP VERIFICA C19 già scaricata dagli store per l'installazione sul dispositivo mobile del verificatore. 	
---	---

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 15 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

- Avviare la scansione premendo il pulsante “SCANSIONA IL QR CODE”
- La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione (per gli over 50)
- La modalità BASE invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.



- Inquadrare il QR code della certificazione verde COVID-19 dell'intestatario per verificare l'autenticità e validità della Certificazione.



Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione ed è consentito l'accesso;
- in caso di Certificazione non valida si visualizza una X rossa con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione; in questo caso non è consentito l'accesso.

➤

ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 16 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	



ARPAL Umbria	Procedura Definizione delle modalità operative per la verifica del green pass	Rev. n° 01	
		Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Pagina 17 di 17
		File: PO Modalità operative verifica green pass (Rev.01)	

FAC SIMILE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

EU Digital COVID Certificate

Certificazione verde COVID-19





INFORMAZIONI GENERALI

certificato rilasciato da: Ministero della salute, ITALIA.
issued by: Ministry of health, ITALY.

APP di verifica autenticità e validità in Italia:
w/finder APP in Italy Verificac19

per ulteriori informazioni e informativa privacy:
www.dgc.gov.it; www.salute.gov.it

POSA QUESTO QR non è un documento di viaggio. L'evidenza scientifica sulla COVID-19 continua ad evolversi, anche alla luce delle nuove varianti del virus. Prima di viaggiare, controlla le misure di salute applicate nel paese di destinazione e le misure applicate in Italia. <https://ec.europa.eu/health/eu-qr>

This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new variants of concern of the virus. Before traveling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at the point of destination. Relevant information can be found here: <https://ec.europa.eu/health/eu-qr>

Folding instructions







Cognome e Nome
Surname(s) and forename(s)
Rossi Mario

Data di nascita
Date of birth (yyyy-mm-dd)
1968-03-25

Identificativo univoco del certificato
Unique certificate identifier
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**VACCINATION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI VACCINAZIONE**

Malattia o agente bersaglio <i>Disease or agent targeted</i>	COVID-19
Tipo di vaccino <i>Vaccine/prophylaxis</i>	SARS-CoV-2 mRNA vaccine
Denominazione del vaccino <i>Vaccine medicinal product</i>	COMIRNATY
Produttore o titolare dell'AIC del vaccino <i>vaccine marketing authorisation holder or manufacturer</i>	Biontech Manufacturing GmbH
Numero delle dosi effettuate/numero totale dosi previste <i>Number in a series of vaccinations/doses and the overall</i>	2/2
Data dell'ultima somministrazione <i>Date of vaccination (yyyy/mm/dd)</i>	2021/06/05
Nazione in cui è stata eseguita la vaccinazione <i>Member State of vaccination</i>	IT
Ente che ha rilasciato il certificato <i>Certificate issuer</i>	Ministero della Salute

Certificazione valida 170 giorni (90 giorni) dalla data dell'ultima somministrazione.